

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA

Capitolato d'Oneri

1

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo denominato "**STALLA ROSSA**", di superficie netta pari a **ha 06-93-80** individuato catastalmente al **Foglio n° 44 – Mappali 6/p-7/p-8/p-9/p** in territorio e in proprietà del **Comune di Frabosa Soprana**, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.1 - Ente che effettua la vendita

Il Comune di **Frabosa Soprana** mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in corpo unico costituito da popolamento di Faggio in località "**Stalla Rossa**", per una superficie lorda di **06-93-80** ettari come da progetto di taglio redatto dal Dott. For. Davide Sagnelli dell'ottobre 2015 in conformità **all'autorizzazione al taglio della Regione Piemonte con provvedimento n° 2645 in data 19 ottobre 2015.**

L'area in questione è di proprietà del Comune di **Frabosa Soprana (CN)** ed è censita a livello catastale al **Foglio n° 44 – Mappali 6/p-7/p-8/p-9/p** così come si evince dagli elaborati tecnici annessi al progetto, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 - Forma di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dello specifico regolamento d'asta definito dal soggetto banditore e parte integrante del presente capitolato.

Art. 3 - Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di **€ 30.091,00 (diconsi euro trentamilanovantuno/00)** al netto dell'IVA ripartiti come di seguito:

Specie	U.M.	Prezzo unitario proposto a base d'asta (€)	Quantità	Importo a base d'asta(€)
Faggio	qI	2,10	12.900,59 q.li (9,50 q.li/mc)	27.091,00
Spese tecniche di progettazione				3.000,00
TOTALE ARROTONDATO				€ 30.091,00

2

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.

Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce i confini del lotto individuando, per la componente a fustaia, il numero e la specie delle piante da abbattere martellate o contrassegnate con vernice indelebile di colore rosso; non vengono garantite le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Il lotto è costituito da un corpo unico interessato da una fustaia di faggio

Le piante da seme da abbattere sono state individuate mediante martellata.

Per il taglio della componente a ceduo e per le piante da seme di diametro inferiore ai 20 cm l'aggiudicatario dovrà procedere su tutta l'area in analogia alle modalità di taglio delle 4 aree di saggio effettuate all'interno del lotto (cfr. Planimetrie allegate al progetto). Su tali aree la contrassegnatura delle piante da prelevare (da seme e/o polloni) è stata operata con anellatura di vernice di colore rosso mentre le piante da mantenere sono state inanellate con vernice di colore giallo.

Art. 4 - Materiale legnoso in vendita

Il lotto da utilizzare è costituito da un corpo unico su una superficie complessiva pari a ha **06-93-80**. Il lotto è racchiuso entro i seguenti confini:

- **Nord:** impluvio di confine con superfici boschive di medesima proprietà (bandita di Stalla Rossa);

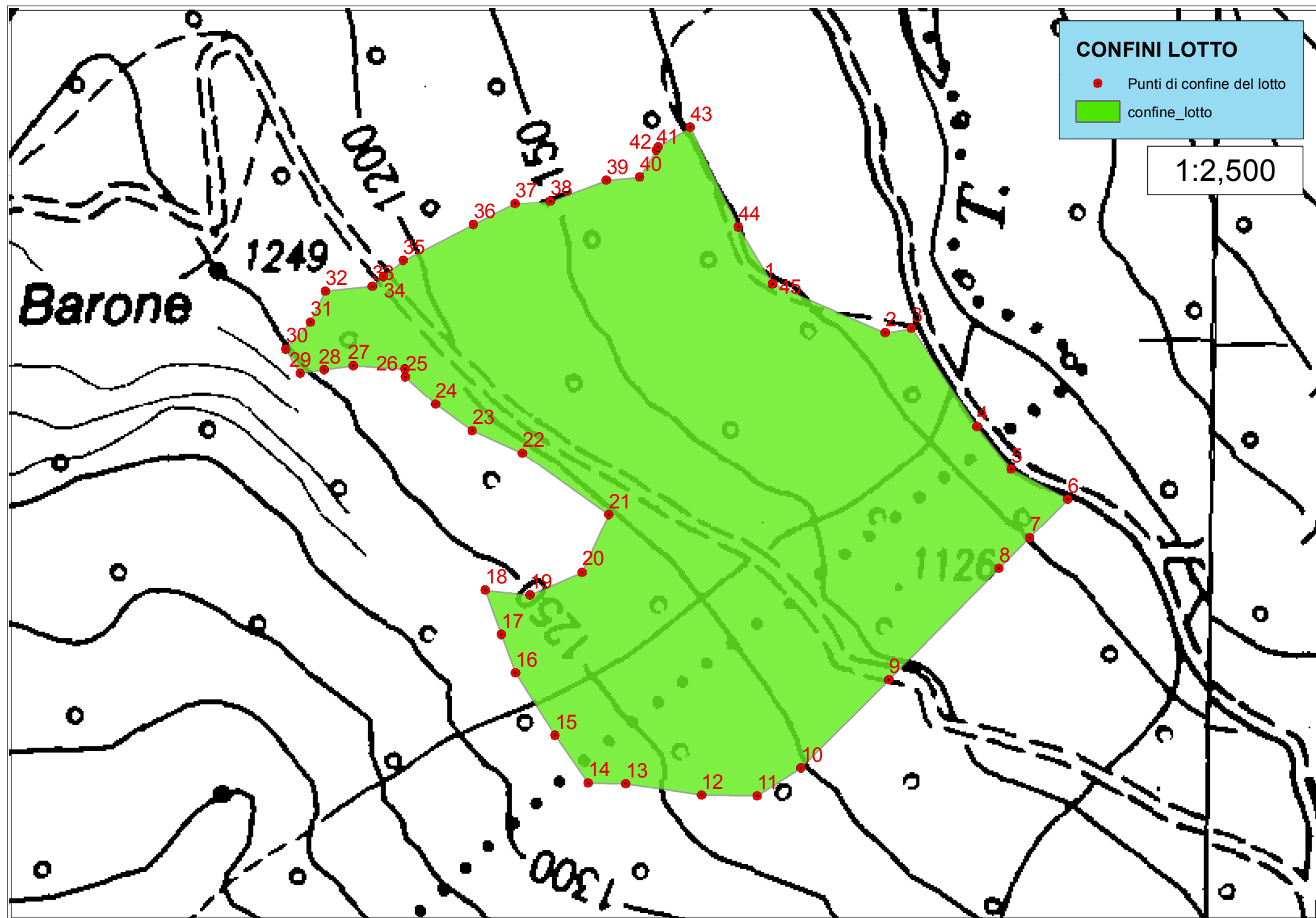
- **Est:** pista sterrata del fondovalle Corsaglia;
- **Sud:** superfici boscate di proprietà del Comune di Ormea; superfici di proprietà del Comune di Frabosa Soprana ad elevata pendenza;
- **Ovest:** superfici di proprietà del Comune di Frabosa Soprana ad elevata pendenza.

Per i confini del lotto e per le piante assegnate al taglio è necessario fare riferimento al progetto ed alle planimetrie allegate al progetto stesso che è da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Al fine di rendere univoche le contrassegnature indicanti i confini del lotto in oggetto si riportano di seguito le coordinate (WGS 84) dei vertici del lotto e la relativa cartografia.

vertice	Coor_X	Coord_Y	vertice	Coor_X	Coord_Y
1	406482.21	4896011.61	24	406305.52	4895948.49
2	406541.21	4895985.95	25	406289.72	4895962.69
3	406554.98	4895988.3	26	406289.61	4895967.02
4	406589.38	4895936.7	27	406262.45	4895968.59
5	406607.37	4895914.48	28	406247.21	4895966.53
6	406637	4895898.6	29	406234.67	4895964.63
7	406617.1	4895878.55	30	406227.16	4895977.38
8	406601.05	4895862.38	31	406239.97	4895991.42
9	406543.18	4895804.09	32	406247.85	4896007.71
10	406497.18	4895757.75	33	406272.45	4896010.36
11	406474.16	4895743.07	34	406278.36	4896015.3
12	406444.95	4895743.57	35	406288.59	4896023.85
13	406405.26	4895749.39	36	406325.43	4896042.62
14	406385.69	4895749.92	37	406347.23	4896053.63
15	406368.22	4895774.79	38	406365.65	4896054.9
16	406347.59	4895807.6	39	406395.16	4896066.02
17	406340.18	4895827.71	40	406412.73	4896067.72
18	406331.71	4895850.99	41	406421.34	4896081.56
19	406355.13	4895848.48	42	406422.47	4896083.38
20	406382.51	4895860.38	43	406439.19	4896093.59
21	406396.4	4895890.54	44	406464.23	4896041.32
22	406351.16	4895922.69	45	406482.21	4896011.61
23	406324.96	4895934.6			

Si precisa che in caso di incertezze dovute a doppie anellature pregresse e/o operate da soggetti terzi sarà compito dell'aggiudicatario di munirsi di apposita strumentazione per individuare le coordinate sopra elencate.



Sono state assegnate al taglio mediante martellata sul fusto e al piede 236 piante da seme di faggio di diametro superiore alla classe diametrica dei 30 cm.

La contrassegnatura è stata fatta dal **Dott. for. Davide Sagnelli** con il martello forestale n° **"CN 143 A"**.

Art. 5 - Procedimento di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art.2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Art. 6 - Documenti

Per essere ammessi alla gara concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista dall'avviso d'asta.

Art. 7 - Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) le imprese che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) le imprese che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

Condizione necessaria per l'aggiudicazione del lotto boschivo è l'iscrizione all'albo delle Imprese forestali della Regione Piemonte (art. 3 e art. 12 del Regolamento Regionale *"Disciplina dell'Albo delle Imprese forestali del Piemonte"*.)

Art. 8 - Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 9 - Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che

l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 12 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10 - Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11 - Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima e comunque prima di iniziare i lavori in bosco, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali **nella misura del dieci per cento dell'importo del contratto**. La garanzia cauzionale avrà validità per tutto il periodo dell'utilizzazione boschiva e comunque fino all'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 12 - Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 13 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:-

- a) 50% del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto.
- b) 50% del prezzo dopo un anno dall'aggiudicazione.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle

somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso sospenderà l'utilizzazione e potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall' art.12.

Art. 14 - Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 30 giorni, il materiale venduto.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e del relativo capitolato d'onori ed in particolare di quelli di cui agli art. 11 e 12 del presente Capitolato. Il Tecnico incaricato dal Comune per la consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente, nel caso che le parti non vi abbiano espressamente rinunciato. Durante tale sopralluogo si farà menzione dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di esbosco e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, questa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 13 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 15 - Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori di utilizzazione del bosco.

Art. 16 - Termine del taglio

Il taglio delle piante dovrà essere terminato **entro il 19 settembre 2018**. Lo sgombero del

materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal tempo stabilito per il taglio e comunque non oltre il **19 ottobre 2018**, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art.17.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

8

Art. 17 - Proroghe

La proroga, della durata massima di 1 anno, per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 comma 6) del Regolamento Forestale previa comunicazione al Comune. La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione.

La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere al Comune proprietario un corrispettivo che viene determinato in fase di collaudo e che è proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Le spese relative alla documentazione progettuale per l'eventuale richiesta di proroga e/o di nuova autorizzazione/variante saranno a totale carico dell'impresa.

Art. 18 - Divieto di subappalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art.12.

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.19 - Rispetto delle norme forestali

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 20 - Pianta ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco e non contrassegnate, saranno assegnate al taglio e stimate da un tecnico forestale abilitato. La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente Proprietario il valore delle stesse.

9

Art. 21 - Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 22 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a «schiena d'asino» o a «chierica di monaco») e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.
- b) Nel lotto boschivo l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante d'alto fusto da tagliarsi.
- c) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisata la Committenza e la Stazione Forestale competente per territorio.
- d) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione secondo le modalità disciplinate dall'art. 33 del Regolamento Forestale.
- e) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati previsti in progetto.
- f) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

Art.23 - Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili le martellate su apposita specchiatura della ceppaia delle piante da tagliarsi.

Per l'importo delle penalità in caso di intervento selvicolturale difforme dalle indicazioni progettuali e/o dalle prescrizioni del regolamento forestale si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalla Legge Forestale Regionale e dal Regolamento Attuativo.

10

Art. 24 - Sospensione del taglio

L'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali fatta salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 14.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta da tecnici competenti nominati dall'Amministrazione dell'Ente predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 - Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Art.26 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati

o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dell'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

5) a concordare con il Comune di Frabosa Soprana i periodi di eventuali chiusura della viabilità di accesso all'alpe Zucco. La programmazione delle modalità di utilizzo della viabilità principale dovrà considerare le esigenze gestionali degli alpicoltori ed eventuali esigenze turistiche.

11

Art.27 - Viabilità

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie indicate nel progetto principale.

L'apertura delle vie d'esbosco ulteriori rispetto a quanto indicato nel progetto di taglio potrà essere effettuata dall'aggiudicatario con le modalità ed i limiti delle normative forestali in vigore.

Le piste forestali da realizzare previste nel progetto dovranno essere regolarmente autorizzate e realizzate a cura dell'aggiudicatario. La localizzazione dei nuovi tracciati dovrà seguire le indicazioni di massima del progetto.

Eventuali vie d'esbosco realizzate all'interno del lotto dall'aggiudicatario dovranno conformi a quanto stabilito all'art. 52 del Regolamento forestale e al termine dei lavori dovranno essere chiuse mentre le superfici interessate dovranno essere correttamente ripristinate.

Le eventuali linee di esbosco dovranno essere realizzate seguendo le prescrizioni dell'art. 52 comma 1 lettera a) del Regolamento Forestale.

Art.28 - Collaudo

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta per conto dell'Ente appaltante, da un Tecnico forestale abilitato, così come previsto dal comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Forestale. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante.

Art.29 - Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.30 - Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.11. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

12

Art.31 – Assicurazione operai – Adempimenti in materia di sicurezza

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle Vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Considerando che la tipologia di attività rientra in quelle ad alto rischio l'aggiudicatario dovrà adempiere in modo compiuto alle disposizioni di legge in vigore in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne i requisiti professionali sarà causa di rescissione del contratto l'inadempienza a quanto previsto dall'articolo 31 ed all'allegato "F" del Regolamento forestale, **"Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali"**.

Art.32 - Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.33 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.34 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Art.35 - Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto degli articoli n. 30 e 31.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dal Regolamento Forestale della Regione Piemonte, dalla Legge 18 novembre 1923, n.2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale.

Art.36 - Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art.37 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 9, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

Agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che approva incondizionatamente.

MONDOVÌ 04/11/2015

FIRMA

